

richieste di Giovanni Mocenigo cav., inviatogli in occasione della sua assunzione al trono, confermando gli antichi tratti di pace con Venezia. Il Mocenigo è ripartito, e porterà alla Signoria l'espressione dei sensi amichevoli del sultano, ed è pure partito il bailo (Francesco) Contarini che esercitò il suo ufficio nel modo più soddisfacente.

Data a Costantinopoli. — Presentata al Collegio il 9 marzo 1605.

4. — S. d. (1604, Novembre?). — c. 11. — Versione in volgare di lettera della sultana madre alla Signoria di Venezia. Accusa ricevimento dei regali portati dall'ambasciatore (Mocenigo, v. n. 3); assicura dell'amicizia del sultano fin che la repubblica osserverà i trattati; promette di adoperarsi per conservare buoni rapporti (v. n. 5).

Tradotta da (Marcantonio) Borisi.

5. — S. d. (1604, Novembre?). — c. 11 t.^o — La sultana madre all'ambasciatore veneziano (v. n. 3). Le tornarono gradite le cose mandate e l'assicurazione dell'amicizia di Venezia, fa auguri e manda doni. (Il documento è versione in volgare.)

6. — 1604, Gennaio ultimi giorni. — c. 11 t.^o — Versione in volgare di firmano con cui Achmet sultano di Turchia dichiara di avere, a richiesta di Giovanni Mocenigo ambasciatore veneto, rinnovato il trattato con Venezia e confermata con questa la pace, comprendendovi l'isola di Tine e tutti gli altri possedimenti odierni della repubblica. Seguono gli articoli conformi in tutto a quelli del n. 111 del libro XXV (v. n. 7).

Dato a Costantinopoli. — Tradotto da (Marcantonio) Borisi.

7. — 1604, Gennaio, ultimi giorni (m. v.). — c. 17 t.^o — Versione in volgare di firmano con cui Achmet sultano dei Turchi, dichiara che, ad istanza del bailo veneto Ottaviano Buono, pattui col medesimo quanto segue: Che se corsari turchi o d'altra nazione predassero navi o merci ed altro di veneziani, dirette alla o provenienti dalla Turchia, queste saranno recuperate e consegnate al bailo, non ammettendosi il pretesto di averle comperate che adducessero i detentori. I detti corsari non saranno ammessi nè in alcun modo favoriti in Modone, Corone, Santa Maura, Prevesa, Tunisi o altri luoghi marittimi del sultano; se vi riparassero, saranno presi e castigati; nè quegli abitanti potranno acquistare cosa alcuna da loro. I sudditi veneziani fatti schiavi da turchi in tempo di pace saranno liberati, se musulmani, consegnati al bailo se cristiani. Le liti e gli omicidi, fra veneziani, saranno giudicati dal bailo. Le navi veneziane, pagati i dovuti diritti nelle *scale* di Costantinopoli, Galata, Silivri, Rodosto, Palermo, Gallipoli ed altre dell'impero, non potranno essere ulteriormente molestate. In tutte le scale dell'impero, e nominatamente in quelle di Costantinopoli, Galata, Cairo, Tripoli, Cipro, Smirne, gli ufficiali preposti ai dazi non potranno esigere alcun dono dai mercanti veneziani oltre il dovuto per diritto.